

Piccola proprietà contadina: per Cd e Iap aliquota al 9% se si trasferisce il terreno prima di 5 anni

Nel caso in cui il coltivatore diretto o lo Iap rinunci espressamente in atto alle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina, perché consapevole di non poter rispettare le condizioni previste dalla norma per non decadere dal beneficio, al trasferimento dei terreni agricoli si applica l'imposta di registro con aliquota pari al 9% in luogo dell'aliquota del 15%. L'Agenzia delle entrate con la risposta n. 7 del 24 giugno 2020 ha precisato che nel caso di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, senza la richiesta delle "agevolazioni per la piccola proprietà contadina", l'atto è soggetto all'imposta di registro nella misura del 9%, prevista per "gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere" dall'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUR. L'aliquota del 15% si applica solo per i trasferimenti di terreni agricoli effettuati da soggetti che non rivestono la qualifica di coltivatori diretti o Iap.